

INFORMATIVA

sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro - AGGIORNAMENTO APRILE 2021 -

In osservanza delle disposizioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid – 19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato il 06 Aprile 2021, vi informiamo che, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, restano in vigore tutte le disposizioni fin qui attuate.

Ricordiamo pertanto:

- 1) in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, il lavoratore ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Invitiamo pertanto tutti i lavoratori a misurare la temperatura corporea prima di recarsi al lavoro.
- 2) Il lavoratore è consapevole e accetta il fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, etc...).
- 3) Il lavoratore si impegna a rispettare tutte le indicazioni fornite dall’azienda e in particolare:
 - Utilizzo delle mascherine fornite in tutti gli ambienti lavorativi, siano essi interni o esterni. Tale uso non è obbligatorio in caso di attività svolte in condizioni di isolamento.
 - Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro in ogni fase dell’attività lavorativa
 - Accessi contingentati alle aree comuni (servizi igienici, aree ristoro, etc...)
 - Frequente lavaggio mani / utilizzo soluzione idroalcolica fornita
 - Sanificazione all’inizio e alla fine del servizio delle superfici e delle attrezzature di propria competenza
 - Areare il più possibile i locali, con l’obbligo prima dell’inizio dell’attività lavorativa e durante pausa pranzo.
- 4) Ricordiamo che il lavoratore ha diritto a richiedere visita medica straordinaria al Medico Competente nel caso in cui patologie personali possano caratterizzare il lavoratore come “ soggetto fragile”
- 5) La riammissione al lavoro di un lavoratore risultato positivo a infezione da virus SARS-CoV-2 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o suggerimento migliorativo al suddetto protocollo. Ringraziamo tutti per la collaborazione.

Savigliano,08/04/2021

Il Datore di Lavoro